

Successione testamentaria - testamento in genere - interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5487 del 01/03/2024 (Rv. 670484-01)

Principio di conservazione - Rilevanza - In caso di disposizione testamentaria suscettibile di interpretazioni alternative - Fattispecie.

Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative. (Nella specie, con riguardo a un testamento con cui la de cuius aveva istituito erede il marito, prevedendo a suo carico l'obbligo morale di riscrivere l'atto, dopo la sua morte, e di istituire eredi i cognati, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, all'esito della premorienza del coniuge istituito, aveva escluso la configurabilità del meccanismo della sostituzione ex art. 688 c.c., in favore dei cognati).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5487 del 01/03/2024 (Rv. 670484-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0688, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1367